COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Medaglia D'oro al Valor Civile
(Prov. di Latina)

SETTORE 01 - SERVIZI AL CITTADINO E SICUREZZA URBANA

ORDINANZA DEL SINDACO

Originale

Raccolta Generale Presso la Segreteria 106/2023 del 04-12-2023

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UN DOSSO RALLENTATORE DELLA VELOCITÀ IN VIA FONTANELLE ALTEZZA DEL CIVICO N. 227 CON L'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H

IL SINDACO

Premesso che:

- la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;
- nel Comune di Santi Cosma e Damiano si sta procedendo ad integrare la segnaletica preesistente volta ad una regolamentazione più appropriata della viabilità urbana;
- numerosi cittadini hanno segnalato, da più tempo, la presenza di conducenti di veicoli a motore che, a qualsiasi ora della giornata, percorrono la via Fontanelle, a velocità particolarmente sostenuta, creando situazioni di pericolo, soprattutto, per i pedoni;
- a seguito di tali ripetute segnalazioni è emersa l'esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che transitano sulla strada sopra indicata proprio a causa della elevata velocità di transito degli stessi;

Rilevato che per risolvere tale situazione e garantire una maggiore sicurezza stradale, salvaguardando soprattutto l'incolumità delle persone, dei pedoni e dei residenti, si ritiene quindi indispensabile collocare dei dossi artificiali rallentatori lungo la su citata via e ridurre anche la velocità di percorrenza della strada

e precisamente di via Fontanelle;

Considerato che l'Ente ha fatto richiesta alla XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci - zona XVI del Lazio di programmare un intervento di messa in sicurezza del tratto stradale di via Fontanelle mediante la collocazione di un dosso artificiale in gomma corredato di apposita segnaletica stradale verticale;

Considerato che gli art. 6, comma 4, let. b) e 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e. i. attribuiscono ai comuni la potestà di stabilire con ordinanza, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "*posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione*";

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra citati e nella strada sopra riportata, necessario procedere all'installazione di un dispositivo rallentatore di velocità del tipo "*dosso artificiale*" e istituire il limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano pericolo per l'incolumità pubblica;

Stabilito che, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, risulta individuato nell'aumentare la sicurezza stradale e nell'evitare rischi all'incolumità pubblica, collocando un dosso artificiale lungo la vie in oggetto indicata e precisamente all'altezza del civico n. 67;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed in particolare l'art. 42 concernente la segnaletica complementare.

Visto il D.P.R. 495/1992 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*" ed in particolare l'art. 179 a titolo Rallentatori di velocità.

Visto il D. M. 5 Novembre 2001 e ss.mm..

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm;

ORDINA

La premessa narrativa è qui integralmente riportata ed approvata;

1. L'installazione di un dosso artificiale rallentatore e l'istituzione del limite di velocità di 30 km sulla via Fontanelle, il dosso verrà collocato in prossimità del civico n. 227 e il limite di velocità viene stabilito in km/h 30 a partire dal civico n. 57 di via Fontanelle fino all'incrocio con via Trav. Fontanelle in ambo i sensi di marcia;

2. Il presegnalamento del dosso dovrà essere effettuato con la collocazione di apposita segnaletica verticale (cartello Fig. II 2 art. 85 – dosso - e cartello Fig. II 2 art. 50 del D.P.R. 495/1992 – segnale di limite di velocità 30 km/h) posizionata ad una distanza di almeno 20 mt prima dello stesso, in entrambi i sensi di marcia, installati su un unico palo;

3. Al personale della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” zona XVII del Lazio di posizionare il dosso con la relativa segnaletica stradale verticale;

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione;

- Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge;

- La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall’art. 12 del Codice sopra citato, viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on-line di questo Comune ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto. Le direttive per la collocazione della prescritta segnaletica è demandata all’Ufficio Tecnico comunale in collaborazione con la Polizia Locale.

PRECISA CHE

- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero per i Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. oppure, entro 60 gg., mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge o, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

- Il presente atto venga trasmesso al: Comando di Polizia Locale di Santi Cosma e Damiano, locale Stazione del Carabinieri e all’Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza.

IL SINDACO

F.to Franco Taddeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 giorni consecutivi.

Dal 04-12-2023 al 19-12-2023

Data, 04-12-2023

IL SINDACO
F.to Franco Taddeo

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005